



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 3 DICEMBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 1 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Paolo	MORICA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.27 della Società SAL FILI CALCIO 1926

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (omologazione risultato della gara *San Fili Calcio 1926 – Audace Rossanese del 12.10.2014*).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

letta la memoria difensiva in atti presentata dal rappresentante legale della Società reclamante;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale (con C.U. n.56 del 06.11.2014 del Comitato Regionale Calabria) ha rigettato il reclamo con il quale la società San Fili Calcio 1926 chiedeva che venisse inflitta all'A.S.D. Audace Rossanese la punizione sportiva della perdita della gara San Fili Calcio 1926 - Audace Rossanese del 12.10.2014, valevole per il Campionato Promozione, col punteggio di 0-3, per aver fatto partecipare alla stessa il calciatore Curia Andrea (nato il 24.05.1996) che, a giudizio della reclamante, si trovava in posizione irregolare.

La società San Fili Calcio 1926 sostiene, infatti, che il Curia avrebbe preso parte alla gara non avendo scontato le tre giornate di squalifica comminatagli a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Audace Rossanese - Corigliano Schiavonea del 04.03.2014, gara disputatasi nell'ultima giornata del Campionato Juniores della s.s. 2013/2014.

La reclamante si duole argomentando come la squalifica del Curia poteva e quindi doveva essere scontata la stagione successiva, non necessariamente nel Campionato Juniores (per il quale il calciatore era ancora "in quota"), ma non prendendo parte alla prima gara utile a scontarla della società di appartenenza (da individuarsi nella gara in esame valevole per il Campionato Promozione).

Ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di non poter accogliere le argomentazioni della reclamante.

Difatti, l'art.22, comma 3, del C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa.

Per come già riportato in motivazione dal giudice di prime cure, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento: circostanza questa presente nel caso di specie, in quanto trattasi di calciatore ancora "in quota" per il Campionato Juniores nella corrente stagione 2014/2015, con la medesima società della stagione precedente, l'Audace Rossanese.

Pertanto, il calciatore Curia Andrea deve scontare la sanzione irrogatagli nel Campionato Juniores della stagione in corso, non avendo potuto farlo nella s.s. 2013/2014 in cui è stata irrogata (poiché comminatagli, come si è già detto, in occasione dell'ultima giornata di campionato), ai sensi dell'art.22, comma 6, del C.G.S..

In conclusione, si ritiene di dover confermare la decisione del giudice di prima istanza che ha ritenuto regolare la posizione del calciatore di che trattasi.

Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.28 della Società A.S.MARINES

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara *Marines – Palizzi Calcio* del 9.11.2014 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 300,00, squalifica del calciatore PATAMIA Antonino per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S. Marines va dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S. Marines – A.S.D. Palizzi Calcio del 09.11.2014 col punteggio di 0-3, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte di copia del medesimo atto ai sensi dall'art.46, comma 5, del C.G.S.;

- che, dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara succitata, risulta quanto qui di seguito riportato:

-al 5° del II tempo, Patamia Antonino, calciatore della società Marines, veniva espulso per somma di ammonizioni e, nell'abbandonare il terreno di gioco, colpiva il capitano della squadra avversaria, Bonanno Fabio, con un pugno al volto e, inoltre, dopo essersi divincolato dai compagni di squadra che tentavano di trattenerlo, sferrava al Bonanno "una violenta pedata al petto in stile sforciciata";

-il Patamia, nonostante l'intervento dei propri compagni di squadra e delle forze dell'ordine per bloccarlo, cercava di scontrarsi con altri calciatori avversari;

-a questo punto, il calciatore Conteduca Giuseppe (A.S. Marines), che sedeva in panchina, entrava in campo e colpiva il calciatore avversario Petronio Norberto con un "violento pugno" allo zigomo sx e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, proferiva parole minacciose nei confronti del calciatore suddetto ed espressioni offensive nei confronti dell'arbitro, venendo poi allontanato da un dirigente della società avversaria e dalle forze dell'ordine;

-in quel frangente, il calciatore Barilà Alfonso (A.S. Marines) si dirigeva correndo verso i calciatori avversari, "colpendo a casaccio" alcuni di essi, i quali, a loro volta, reagivano, spintonando l'aggressore;

-contestualmente, entravano in campo tre sostenitori della società Marines, "colpendo con un calcio alla gamba dx" l'allenatore della società Palizzi Calcio, Paviglianiti Francesco e "cercando di colpire" altri giocatori della suddetta società;

-a quel punto, l'arbitro sospendeva momentaneamente la gara, rientrando negli spogliatoi, nella speranza che ritornasse la calma;

-trascorsi circa sedici minuti dalla momentanea sospensione della gara, il direttore di gara si rendeva conto che non vi erano le condizioni di proseguire la gara regolarmente, non solo per le inevitabili conseguenze fisiche e psichiche causate dagli atti di violenza subiti dai calciatori e dall'allenatore del Palizzi, ma anche per scongiurare il verificarsi di eventuali ulteriori incidenti e, pertanto, rientrava in campo e decretava la sospensione definitiva della gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara *de qua*, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S. Marines (cfr. C.U. n.60 del 13.11.2014 del Comitato Regionale Calabria):

- punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- penalizzazione di tre punti in classifica;
- ammenda di € 300,00;
- squalifica del calciatore Patamia Antonino per otto giornate.

La società A.S. Marines argomenta il reclamo sostenendo:

- per quanto concerne la posizione del Patamia, che nel narrato dell'arbitro vi sarebbe stato "un parziale travisamento dei fatti" in quanto il calciatore non avrebbe né tenuto alcun comportamento violento nei confronti del capitano della società avversaria né avrebbe preso parte "alle colluttazioni verificatesi in occasione della gara";

per quanto attiene alle sanzioni irrogate alla società, ridimensionando in modo generico la portata dei fatti verificatesi in campo.

Tuttavia, i fatti per come narrati nel rapporto arbitrale in modo chiaro e circostanziato, non possono essere messi in dubbio, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S..

Le sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e dell'ammenda di € 300,00 irrogate alla società reclamante appaiono congrue ed adeguate ai fatti narrati dal direttore di gara, tenuto conto sia della gravità dei fatti stessi che della reiterata recidiva specifica correttamente rilevata dal giudice di prime cure;

Del pari appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti ascritti al calciatore Patania Antonino la squalifica per otto giornate comminatagli dal primo giudice, tenuto conto, in particolare, del fatto che a seguito della sua violenta aggressione nei confronti del capitano della società avversaria, si sono verificati i successivi scontri sul terreno di gioco che hanno provocato la sospensione definitiva della gara;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della società A.S. Marines in relazione all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S. Marines – A.S.D. Palizzi Calcio (disputatasi il 09.11.2014) col punteggio di 0 - 3;

- rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.29 della Società A.C. SILA REGIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 13.11.2014 (ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente CALAMICI Salvatore fino al 12.1.2015, squalifica dell'allenatore VENNERI Gaspare fino al 26.11.2014, squalifica del calciatore COSTANZO Antonio per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

- in via preliminare, rileva che va dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C. Sila Regia con riferimento alle squalifiche dell'allenatore Venneri Gaspare fino al 26.11.2014 e del calciatore Costanzo Antonio per due gare effettive perché inferiori ai limiti previsti dall'art.45 del C.G.S.;
- per quanto attiene la sanzione dell'ammenda di € 200,00 irrogata alla società reclamante, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo e, pertanto, va confermata;
- mentre relativamente alla squalifica di Calaminici Salvatore, ritenuto che dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento allo stato lo stesso non è tesserato con la Società AC Sila Regia, deve essere annullata l'inibizione inflittagli e gli atti devono essere trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale per i provvedimenti di competenza;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale:

dichiara inammissibile il reclamo della Società A.C. Sila Regia in relazione all'impugnazione delle squalifiche dell'allenatore VENNERI Gaspare fino al 26.11.2014 e del calciatore COSTANZO Antonio per DUE gare effettive;
annulla l'inibizione fino al 12.1.2015 irrogata in primo grado a CALAMINICI Salvatore e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza;
rigetta nel resto;
dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AUDAX BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.19 SGS del 20.11.2014 (ammenda di € 40,00, squalifica del calciatore GIORGI Francesco per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S.D. Audax Bovalinese va dichiarato inammissibile con riferimento all'ammenda di € 40,00, non essendo impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00, ai sensi del disposto di cui all'art.45, comma 3, del C.G.S.;

che, dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara Academy Calcio Gioiese - A.S.D. Audax Bovalinese del 17.11.2014 (non disputata per impraticabilità del terreno di gioco), risulta che il calciatore Giorgi Francesco si è reso responsabile di un comportamento offensivo verso l'arbitro e non anche minaccioso, come riportato invece nella decisione di primo grado impugnata (cfr. C.U. n.19 del 20.11.2014 del Comitato Regionale Calabria/Attività Giovanile);

considerato, pertanto, di dover operare una riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Audax Bovalinese in relazione all'impugnazione dell'ammenda di € 40,00;
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore GIORGI Francesco a TRE (3) giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI' Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMOROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

- in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S.D. A.C.Scillese 2012 deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. A.C.San Giorgio - A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 col punteggio di 0-3, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte del medesimo atto ai sensi dall'art.46, comma 5, del C.G.S.;
- che, per quanto attiene alla penalizzazione di un punto in classifica ed alla posizione dei calciatori Macri Massimo e Cimarosa Giuseppe, preso atto della gravità dei fatti contestati e delle sanzioni irrogate in primo grado, si riteneva necessario nella seduta odierna un approfondimento istruttorio, disponendo la convocazione dell'arbitro della gara A.S.D. San Giorgio – A.S.D. A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 per la seduta del 12 gennaio 2015;
- che la squalifica per quattro giornate irrogata al calciatore Polistena Antonino (capitano della Scillese), per atto di modesta violenza contro l'arbitro, avendo strappato dalle mani dell'arbitro il cartellino per impedire l'espulsione, appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli, tenuto conto, peraltro, dell'aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite dal calciatore;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. A.C.Scillese 2012 in relazione all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3;
- rimanda ogni decisione, relativamente all'impugnazione della penalizzazione di un punto in classifica ed alla squalifica comminata ai calciatori Macri Massimo e Cimarosa Giuseppe, in esito alla disposta audizione dell'arbitro nella seduta del 12 GENNAIO 2015;
- rigetta nel resto.

RECLAMO n.32 della Società A.S.D. GIOVENTU' SAVELLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 20.11.2014 (ammenda di 100,00,squalifica del calciatore MARASCO Antonio fino al 16.4.2015, squalifica del calciatore ANANIA Antonio per DIECI gare effettive, squalifica del calciatori GENTILE Giuseppe, NOTARO Angelo e TRIDICO Pasquale per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che per i provvedimenti sopra descritti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Anania Antonio, Gentile Giuseppe, Notaro Angelo e Tridico Pasquale e che, pertanto, devono essere ridotte;
mentre vanno confermate l'ammenda di € 100,00 irrogata alla Società ASD Gioventu' Savelli e la squalifica fino al 16.4.2015 inflitta al calciatore Marasco Antonio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta:

- al calciatore ANANIA Antonio a SETTE (7) gare effettive;
- al calciatore GENTILE Giuseppe e SEI (6) gare effettive;
- al calciatore NOTARO Angelo a CINQUE (5) gare effettive;
- al calciatore TRIDICO Pasquale a CINQUE (5) gare effettive.

conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi